



COMUNE DI LEVICO TERME

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n..32.di.data 27.09.2017

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e finalità

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni e la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il regolamento è efficace su tutto il territorio comunale negli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito.
3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il regolamento di polizia urbana.

Art. 2 - Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, ai dipendenti appositamente individuati dell'Amministrazione comunale e delle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali nell'ambito dell'affidamento.
2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.
3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento.
4. L'Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
5. Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
6. Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 3 - Esibizione di titolo

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano il possesso di un idoneo titolo autorizzatorio (autorizzazione, concessione, comunicazione ecc.), il medesimo è esibito agli organi di vigilanza su loro richiesta.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

CAPO II - OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4 - Occupazione di suolo

1. Qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale e dei suoi Enti funzionali.
2. Il concessionario, qualora l'occupazione di suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede delle attività.
3. Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 5 - Occupazione per attività propagandistiche

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di luogo aperto al pubblico transito per attività propagandistiche, escluse quelle regolamentate da apposito dispositivo richieste da associazioni, comitati, Organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, organizzazioni sindacali, partiti e movimenti politici, sono concesse in base ai seguenti divieti e criteri:
 - a) divieto di rilascio a distanza inferiore a cinquanta metri dall'ingresso d'ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili, sedi di pubbliche amministrazioni, luoghi di culto e di memoria dei defunti
 - b) l'occupazione non superi i due giorni consecutivi;
 - c) nello stesso posto possono essere rilasciate ad un singolo richiedente, al massimo di sei concessioni per anno solare.
2. L'Amministrazione comunale individua le aree comunque non utilizzabili per le attività propagandistiche di cui al comma 1 in base ai seguenti criteri:
 - a) tutela architettonica, paesaggistica e storica;
 - b) sicurezza della circolazione stradale.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 6 - Occupazione con attività pericolose

1. Le occupazioni di suolo pubblico con veicoli, strutture o materiali che possano creare pericolo per la circolazione sono ammesse ed autorizzate solo se l'area è adeguatamente transennata e vigilata.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 7 - Tende, infissi, strutture

1. L'installazione di tende, infissi e strutture sporgenti è disciplinata dal regolamento edilizio comunale.
2. in assenza di marciapiede, è ammessa una sporgenza massima di metri 0,50 (zero virgola cinquanta) sulle strade ove non determinino situazioni di pericolo e sia garantita la sicurezza della circolazione.
3. L'installazione di ombrelloni ed eventuali altri elementi di arredo su area aperta al pubblico transito può essere autorizzata dall'Amministrazione comunale in base a criteri predeterminati dalla Giunta Municipale.
4. Il concessionario conserva le strutture sporgenti in stato di decoro e pulizia e le rimuove e le ripiega in caso di situazioni di potenziale pericolo (quali ad esempio: pioggia, neve o vento forte), e qualora interferenti con fiere, mercati e manifestazioni pubbliche.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00.

Art. 8 - Luminarie, addobbi, festoni su area pubblica

1. Luminarie, addobbi e festoni consistono unicamente in elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Per la collocazione di luminarie, addobbi e festoni è determinato, per le festività natalizie, un periodo intercorrente tra il 1 novembre d'ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. L'Amministrazione comunale, per le manifestazioni di rilievo locale, può individuare altri periodi di festività durante le quali ammettere l'installazione di luminarie, addobbi e festoni.
4. Chi intende installare luminarie, addobbi e festoni presenta domanda all'Amministrazione comunale almeno trenta giorni prima dell'avvio delle operazioni di montaggio.
5. Alla domanda è allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato e abilitato all'installazione d'impianti elettrici, nella quale si attesta la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta delle funi e dei supporti, anche preesistenti, sottoposti a peso aggiuntivo.
6. Luminarie, addobbi e festoni, se posti trasversalmente alla carreggiata, sono collocati, di norma, ad altezza non inferiore a metri cinque dal piano della carreggiata.
7. Il committente, il tecnico che sottoscrive la certificazione e chi esegue l'installazione degli impianti sono responsabili in solido anche della conservazione, della manutenzione e dello smontaggio dei medesimi.
8. Le spese di manutenzione e rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che effettuano il montaggio, in solido con il o i committenti.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 9 - Raccolte a scopo benefico

1. Le raccolte d'indumenti, carta e altri materiali a scopo benefico ed umanitario, nonché quelle d'offerte in denaro effettuate su aree pubbliche sono soggette a preventiva comunicazione alla Amministrazione comunale e sono vietate nelle adiacenze degli ingressi di scuole, luoghi di cura o di memoria dei defunti.
2. Durante le operazioni di raccolta è vietato importunare le persone.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO III - SICUREZZA IGIENE E DECORO URBANO

Art. 10 - Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori

1. Il trasporto di letame e di sostanze in fermentazione o in putrefazione e in genere di cose atte a provocare disturbo o problemi d'igiene è ammesso nell'abitato solo se adottate tutte le misure per evitare la diffusione d'odore e polvere e la dispersione di liquami.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 11 - Trasporto e uso d'oggetti pericolosi

1. Il trasporto a mano o a spalla di scale, aste metalliche o in genere d'oggetti di lunghezza superiore a tre metri è effettuato da almeno due persone, disposte alle due estremità dell'oggetto in modo da evitare pericolo per i passanti.
2. L'uso in luogo pubblico di scale a mano o la collocazione temporanea di ostacoli, su area aperta al pubblico transito, è consentito solo se gli ingombri sono vigilati od opportunamente transennati.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 12 - Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici

1. Le strutture e gli oggetti mobili presenti sui tetti, sulle facciate degli edifici, sui balconi, sui ponteggi, sui muri di cinta e in qualsiasi luogo confinante con area soggetta a pubblico transito sono assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 13 - Alberi, rami e siepi – Arbusti e sterpaglie

1. I rami e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito.
2. Rami di piante ad alto fusto possono sporgere, su aree soggette a pubblico transito, ad altezza superiore a tre metri dal marciapiede e superiore a cinque metri dalla carreggiata.

3. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.
4. Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali.
5. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono fogliame, fiori, frutti caduti a terra ed alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati.
6. Al fine di salvaguardare le coltivazioni limitrofe dal propagarsi di malattie ed insetti dannosi e da incendi, nonché per assicurare il decoro, la salute e l'incolumità delle persone, ai proprietari, conduttori e affittuari di terreni in ambito urbano è fatto obbligo di procedere al taglio degli arbusti, delle sterpaglie e della vegetazione incolta, compresi i frutteti abbandonati. In caso di inadempienza, il Comune, ricorrendone i presupposti e previa diffida, provvederà d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 14 - Recapito degli amministratori di condominio

1. Il recapito dell'amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del codice civile, è indicato, in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

CAPO IV - IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

Art. 15 - Pulizia del suolo e di strutture

1. E' vietato nei luoghi pubblici lasciar cadere, gettare o abbandonare qualsiasi rifiuto liquido o solido.
2. I proprietari o i conduttori d'edifici puliscono tempestivamente il piano di calpestio dei marciapiedi, degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva pertinenza. I medesimi inoltre puliscono muri, strutture, grate, inferriate, vetrine, serramenti e quant'altro è visibile da area pubblica.
3. I titolari di pubblici esercizi installano e mantengono puliti nei pressi dell'ingresso della propria attività appositi contenitori posacenere. In assenza di spazi privati, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, il titolare colloca su area pubblica, durante l'orario di apertura, il contenitore posacenere con ingombro massimo di mq. 0,16, nel rispetto delle norme relative alla circolazione e degli altri regolamenti comunali.
4. I medesimi inoltre puliscono muri, strutture, grate, inferriate, vetrine, serramenti e quant'altro è visibile da area pubblica.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 16 - Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati, durante o immediatamente a seguito delle neviccate, sgomberano da neve e ghiaccio i tratti di marciapiede e le aree soggette a pubblico transito pedonale lungo il perimetro esterno degli edifici e relative pertinenze.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati rimuovono ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici.
3. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.
4. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.
5. La neve ammassata non è sparsa su luogo pubblico e non deve essere di intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.
6. E' vietato depositare su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma 1.
7. E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 17 - Pulizie e ripristini

1. E' fatto d'obbligo a chiunque, al termine dell'occupazione di suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico, pulire e ripristinare l'area utilizzata.
2. Gli operatori commerciali su area pubblica presso posteggi isolati, nei mercati e nelle fiere, conferiscono i rifiuti derivanti da tali attività secondo le modalità indicate dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.
3. L'Amministrazione comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
4. Gli operatori commerciali su area pubblica sgombrano l'area in concessione entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita al pubblico stabilito dal Comune di Levico Terme.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 18 - Manomissione dei contenitori

1. E' vietata l'estrazione di rifiuti dai cassonetti, dai cestini stradali e dai contenitori per la raccolta differenziata.

2. E' vietato spostare cestini o cassonetti per rifiuti dal punto di collocazione stabilito dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.
3. E' vietato affiggere, sui contenitori per la raccolta dei rifiuti, manifesti, avvisi, locandine ecc.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 19 - Accensione di fuochi

1. E' vietato su tutto il territorio del comune accendere fuochi al di fuori degli spazi eventualmente autorizzati e fatte salve ipotesi espressamente disciplinate da norme speciali.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica se i rifiuti vegetali provengono da colture colpite da malattie infettive delle piante. In tal caso è ammessa la combustione sul fondo di tali materiali, se l'interessato è munito di conforme certificazione rilasciata dall'Istituto agrario di S. Michele all'Adige o dal Servizio Forestale Provinciale, adottando tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo.
3. L'uso di bracieri e caminetti nei giardini, nei cortili privati è consentito quando sono adottate tutte le misure e cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo ai vicini.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00.

Art. 20 - Tutela delle aree verdi

1. Nelle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico è vietato:
 - a) provocare rumori molesti;
 - b) calpestare aiuole di piante e fiori;
 - c) strappare rami e cogliere fiori;
 - d) danneggiare le piante ed i tappeti erbosi;
 - e) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
 - f) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;
 - g) manomettere le attrezzature installate;
 - h) campeggiare e bivaccare;
 - i) accedervi quando sono chiuse in tutto o in parte;
 - j) occupare i tappeti erbosi durante le operazioni manutentive.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art.21 - Distribuzione di materiale pubblicitario

1. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio.
2. E' vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica.
3. E' vietato porre materiale pubblicitario sui veicoli in sosta.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. Chi organizza il volantinaggio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00.

Art. 22 - Divieti di manomissione e imbrattamento

1. E' vietato coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrine dei numeri civici, corpi illuminanti e relativi sostegni, attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio d'aree adibite ad uso pubblico.
2. E' vietato scrivere e disegnare sui muri e su tutte le superfici ed infissi esterni.
3. L'Amministrazione comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.
4. Qualora la violazione sia realizzata mediante l'affissione di manifesti, cartelli, locandine o altri mezzi pubblicitari, della stessa risponde in solido il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, salvo che provi che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
5. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido riparano integralmente i danni arrecati e li risarciscono.
6. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido possono riparare anche mediante il loro personale intervento di ripristino. Le modalità di ripristino sono concordate con l'Amministrazione comunale.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

Art. 23 - Divieti d'utilizzo

1. E' vietato salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni e alberi o arrampicarsi all'esterno d'edifici pubblici e privati aggettanti su area pubblica, se non per eseguire operazioni di riparazione o manutenzione.
2. E' consentito prelevare acqua dalle fontane pubbliche con recipienti, se l'operazione non compromette il costante uso pubblico della risorsa idrica e le attrezzature usate non sono d'ostacolo o di pericolo per la circolazione stradale.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 24 - Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti

1. I proprietari d'edifici e manufatti antistanti aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree conservano le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato ai fini della sicurezza e salute pubbliche.
2. I proprietari e possessori d'edifici ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che minaccino di cadere al suolo.
3. I proprietari e possessori d'edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata.
4. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se è subito informato il Corpo di Polizia Locale e non è necessario sospendere la circolazione stradale. L'occupazione è regolarizzata nelle successive quarantotto ore.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 ad € 600,00

Art. 25 - Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto.
2. Il proprietario delle targhette di numerazione civica interna ed esterna, a propria cura e spese le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i proprietari d'immobili installano le targhette mancanti o ripristinano quelle usurate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00. I trasgressori adempiono le disposizioni dei commi 2 e 3 entro sette giorni dalla contestazione dell'infrazione.

CAPO V - CURA DEGLI ANIMALI

Art. 26 - Finalità ed ambito d'applicazione

1. Il Comune di Levico Terme consapevole dell'importanza e della rilevanza sociale che riveste il rapporto fra cittadini ed animali con particolare riferimento a quelli d'affezione (intendendosi per tali quelli tenuti per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo):
 - a) promuove la cura ed il rispetto degli animali presenti sul proprio territorio;
 - b) riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza dignitosa e compatibile con le proprie caratteristiche biologiche;
 - c) sostiene iniziative ed interventi per sensibilizzare la cittadinanza ad una corretta e responsabile detenzione atta a garantire sia il benessere degli animali che la pacifica convivenza degli stessi all'interno della comunità;
 - d) favorisce l'accoglienza degli animali d'affezione nelle strutture ricettive e nei luoghi pubblici.
2. Il presente capo, salvo quanto diversamente previsto non si applica:
 - a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - c) alle attività di disinfezione e derattizzazione.

Art. 27 - Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Gli animali, in rapporto alla dimensione, alla forza ed al grado di aggressività sono condotti da persone in condizioni psico-fisica adeguata.
3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite al pubblico transito.

4. Qualora, nonostante l'idonea recinzione, gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, il detentore di animali installa opportune barriere.
5. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.
6. Chi viola le disposizioni del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa e/o penale prevista dalla legge in materia.
7. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 28 - Uso di sostanze velenose

1. E' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, cose contaminate da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 29 - Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico porta con sé idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
2. I detentori di animali rimuovono le deiezioni prodotte dai medesimi e le depositano ben chiuse nel contenitore usato, all'interno dei cestini portarifiuti.
3. All'interno del centro abitato gli animali da sella o da tiro devono essere condotti a passo d'uomo. I conduttori devono utilizzare idonee ferrature che non rovinino il fondo stradale.
4. Al fine di evitare possibili contaminazioni, il passaggio con animali da sella o tiro o carrozze trainate da animali non deve essere effettuato in prossimità di bancarelle alimentari, esposizioni di prodotti alimentari all'esterno dei negozi, plateatici dei locali pubblici e attività similari.
5. E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.
6. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle forze di polizia in servizio.
7. Chi viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00, per le altre violazioni del presente articolo si applica invece la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 30 - Disturbo da animali

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. E' vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.

3. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ordinarne l'allontanamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 31 - Cani - Detenzione

1. I proprietari dei cani non li affidano a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di gestire l'animale.
2. I cani devono essere custoditi in strutture adeguate alla taglia ed alla razza e idonee dal punto di vista igienico-sanitario. Tali strutture devono garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. I detentori devono, in ogni caso consentirgli l'opportuna attività motoria. Nella custodia in aree recintate, la recinzione stessa deve garantire l'impossibilità di uscita incontrollata dei cani.
3. E' vietato tenere il cane legato o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità. In questo caso l'uso della catena deve comunque assicurare all'animale il libero movimento, permettendogli di raggiungere comodamente i contenitori del cibo e dell'acqua ed un riparo adeguato.
4. I cani devono essere custoditi in modo tale che non arrechino, con abbaio continuo, alcun disturbo alla quiete ed alla tranquillità delle zone abitate.
5. Se custoditi temporaneamente all'interno delle autovetture il conduttore si assicura che all'interno dell'abitacolo siano garantite idonea ventilazione e temperatura.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 32 - Cani - Accesso e Conduzione

1. I conduttori si adoperano, in ogni modo, affinché i cani non compromettano l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto di proprietà pubblica.
2. Ai cani, accompagnati al guinzaglio dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica.
3. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile. In quest'ultimo caso, ove possibile, l'esercente predispone su area privata apposite dotazioni atte alla custodia del cane (es. anelli o ganci per fissare i guinzagli)
4. Nell'ambito di spiagge, giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati anche delle opportune attrezzature. In queste aree i cani possono muoversi, correre e giocare sguinzagliati senza museruola e sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.
5. E' sempre vietato l'accesso ai cani:
 - a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;
 - b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
 - c) in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove è praticata la pet-therapy;

- d) nei luoghi di culto e nei cimiteri.
6. I cani sono condotti:
- a) al guinzaglio lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico. Per i cani di indole aggressiva è obbligatorio anche la museruola;
 - b) Durante la conduzione del cane all'interno dei centri urbani e nei luoghi aperti al pubblico il guinzaglio va utilizzato ad una misura non superiore a mt. 1,50.
7. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia alle strutture all'uopo predisposte (avvalendosi eventualmente anche della collaborazione di associazioni operanti nel campo della tutela degli animali) dopo i previsti controlli sanitari.
8. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame, quelli impiegati in attività di pet-therapy o attività di soccorso, ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 33 - Gatti

- 1. Per colonia felina s'intende un gruppo di gatti liberi e frequentanti abitualmente lo stesso luogo.
- 2. Le colonie feline stanziato sul territorio comunale sono censite dall'Amministrazione comunale.
- 3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti sono effettuati in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, eventualmente avvalendosi d'Associazioni protezionistiche, per esigenze sanitarie o significative variazioni nella pianificazione urbanistica.
- 4. Chi si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti rispetta le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e pulendo la zona dove i gatti sono alimentati.
- 5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 34 - Seppellimento degli animali d'affezione

- 1. E' vietato seppellire gli animali d'affezione nei luoghi pubblici fatta salva la possibilità di seppellimento in terreni privati previa autorizzazione del Comune, sentita l'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari.
- 2. Il Comune di Levico Terme, anche in associazione con altri comuni, potrà individuare aree per il seppellimento di animali d'affezione o per l'installazione di impianti per il loro incenerimento.
- 3. Il Comune potrà affidare la gestione del servizio di seppellimento anche ad associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale.

CAPO VI - ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 35 - Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari

1. E' consentito l'utilizzo di antiparassitari e presidi sanitari esclusivamente per scopi agricoli ed ornamentali, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta di ciascuna confezione, soprattutto rispettando dosaggi e tempi di carenza. Chiunque impieghi prodotti fitosanitari deve adottare ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità ed il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. E' parte integrante del presente regolamento la delibera della Giunta Provinciale n° 228 del 10 febbraio 2017 di approvazione delle "Misure per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" ai sensi della Misura A.5.6 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).
3. il Piano d'azione nazionale in materia di uso sostenibile dei fitosanitari stabilisce che obiettivi delle misure sono prevenire i danni alla salute umana e animale, mitigare i rischi di inquinamento e tutelare una serie di aree specifiche e di luoghi sensibili del territorio. Questi, nel dettaglio, le aree specifiche ed i luoghi sensibili individuati:
 - 1) Parchi e giardini pubblici compresi parchi gioco per bambini
 - 2) Campi sportivi
 - 3) Aree ricreative quali spazi attrezzati con giochi, panchine, tavoli
 - 4) Scuole per l'infanzia e gli asili nido compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività della struttura quali aree verdi, piazzali e parcheggi
 - 5) Istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado compresi gli spazi esterni opportunamente delimitati, funzionali all'attività del plesso quali aree verdi, piazzali e parcheggi
 - 6) Strutture che erogano prestazioni sanitarie compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività della struttura quali aree verdi, piazzali e parcheggi
 - 7) Strutture residenziali che erogano prestazioni sociosanitarie o assistenziali compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività della struttura quali aree verdi, piazzali e parcheggi
 - 8) Edifici privati e relative pertinenze come individuate dalle vigenti norme del codice civile.
 - 9) Viabilità ciclo-pedonale.
4. E' vietato l'uso di insetticidi, acaricidi e diserbanti durante la fioritura dei frutteti.
5. I trattamenti sono effettuati nella situazione di calma di vento.
6. A tutela degli insetti pronubi è vietato effettuare trattamenti con insetticidi, acaricidi e diserbanti durante la fioritura dei frutteti. E' inoltre sempre obbligatorio procedere allo sfalcio prima di eseguire trattamenti con insetticidi ed acaricidi in presenza di fioritura degli interfilari. Si raccomanda di eseguire questi trattamenti fuori dal periodo giornaliero di volo delle api e possibilmente dopo il tramonto.
7. Nelle aree specifiche ed i luoghi sensibili individuati nel presente articolo, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è consentita prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00. La disposizione non si applica quando ricorrono situazioni di emergenza segnalate dal servizio tecnico competente.

8. I trattamenti eseguiti vicino a strade, ferrovie, pubblici passi e percorsi qualsiasi, vanno sempre eseguiti con la massima attenzione, indirizzando il getto verso l'interno del fondo e accertandosi che non ci siano persone, animali e/o veicoli in transito. Il trattamento deve essere interrotto qualora si ravvisi il suddetto pericolo.
9. Chiunque effettui il trattamento con prodotti fitosanitari deve:
- a) porre la massima attenzione affinché non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, interrompere il trattamento;
 - b) evitare l'utilizzo in condizione di temperatura elevata;
 - c) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata d'aria allo sviluppo vegetativo e regolare il flusso affinché investa con le gocce erogate solo la vegetazione;
 - d) adottare tutte le precauzioni per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;
 - e) spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strada;
 - f) controllare accuratamente lo stato e mantenere efficienti le chiusure e le condutture (rubinetti, giunti, ecc.) delle macchine usate.
10. Le miscele sono preparate unicamente presso l'azienda agricola, all'aperto o in locali ben ventilati.
11. E' vietato preparare miscele in fontane, corsi d'acqua, pozzi ed opere di presa di acquedotti ed in prossimità dei medesimi.
12. E' vietato il lavaggio delle attrezzature impiegate per l'irrorazione nei luoghi indicati al comma precedente e comunque laddove vi sia il rischio di contaminare falde o corpi idrici destinati all'approvvigionamento idro-potabile. E' proibita la formazione di pozzanghere. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata è effettuato in modo che la miscela non trabocchi ed il bocchettone di carico sia munito di apposito coperchio di tenuta.
13. I prodotti antiparassitari e fitosanitari sono conservati in idonei bacini di contenimento.
14. Le miscele residue ed i contenitori vuoti venuti a contatto con i prodotti fitosanitari sono smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali.
15. E' vietata la diffusione di presidi sanitari con mezzi aerei.
16. Chi viola le disposizioni del presente articolo, per quanto non sanzionato secondo le modalità dell'articolo 9 della delibera Provinciale n° 228 del 10/02/2017, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

Art. 36 - Norme di prevenzione e protezione individuale

1. I presidi sanitari utilizzati in agricoltura sono conservati nelle confezioni originali in locali o armadi chiusi a chiave, non raggiungibili da bambini, da estranei o da animali e lontani da cucine, dispense e depositi di prodotti destinati all'alimentazione umana e animale.
2. I recipienti per la preparazione dei prodotti sono usati esclusivamente per tale scopo.
3. Gli antiparassitari agricoli non sono usati per combattere i parassiti dell'uomo o degli animali.
4. In fase di preparazione e di irrorazione si usano idonei mezzi di protezione individuale.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

Art. 37 - Allontanamento di volatili

1. L'impiego di dispositivi rumorosi e automatici per l'allontanamento di volatili è consentito ad una distanza superiore a cento metri da edifici abitati.
2. L'utilizzo di tali strumenti è consentito dalle ore sette alle ore ventuno.
3. Essi sono utilizzati programmando un intervallo di almeno cinque minuti tra le emissioni sonore.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 38 - Apicoltura

1. Ciascun alveare, componente un apiario, è collocato a non meno di dieci metri dalla direzione di sortita delle api, e non a meno di due metri nelle altre direzioni rispetto: ai confini di proprietà; agli edifici di civile abitazione; agli opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente; alle strade di pubblico transito.
2. L'apicoltore non rispetta tali distanze se tra l'apiario e gli oggetti di cui al comma 1 esistono dislivelli di almeno due metri o sono interposti impedimenti al volo delle api quali muri, siepi od altri ripari senza soluzioni di continuità. Gli impedimenti al volo delle api hanno altezza non inferiore ai due metri e sono distanti due metri da ogni estremità dell'apiario.
3. Gli apiari posti in prossimità d'abitazioni o edifici ad uso collettivo sono recintati.
4. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 39 - Greggi

1. Sul territorio comunale, il transito e la transumanza di armenti e greggi, solo quando risulti obbligatorio in relazione alla destinazione degli animali, è autorizzato dal Sindaco a seguito di richiesta inoltrata almeno 7 giorni prima del passaggio.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 va allegato:
 - a) il libretto di pascolo rilasciato dal competente servizio sanitario
 - b) il consenso scritto del proprietario del fondo privato per l'eventuale sosta temporanea di durata massima di 24 ore.

Nella autorizzazione sindacale eventualmente rilasciata andrà indicato, se del caso, il percorso e l'orario al quale il conduttore dovrà attenersi. Detta autorizzazione deve, su richiesta, essere esibita agli organi di vigilanza.

3. Se non diversamente indicato nell'autorizzazione di cui al comma 1, la sosta temporanea è vietata nelle proprietà pubbliche e l'itinerario per la transumanza è quello lungo le strade presenti sugli argini del fiume Brenta e lungo la strada provinciale 16 del colle di Tenna.
4. Il conduttore deve avere costantemente il controllo degli animali e condurli in modo da evitare pericolo per la sicurezza delle persone, degli animali e delle cose.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO VII - COSE MOBILI RITROVATE

Art. 40 - Disposizioni generali

1. Il presente capo integra la disciplina delle funzioni attribuite dal codice civile, libro III, capo III, sezione I, articoli 927 e seguenti all'Amministrazione comunale in materia di cose mobili ritrovate.
2. L'Amministrazione comunale attiva, nel proprio ambito organizzativo, un ufficio oggetti rinvenuti con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio del Comune di Levico Terme.
3. Agli effetti del presente capo, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Art. 41 - Esclusioni

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
 - a. alle armi, munizioni e esplosivi;
 - b. ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione tramite il quale è possibile individuare il proprietario;
 - c. agli oggetti contraffatti o che per legge non possono essere commercializzati.

Art.42 - Ritrovamento

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Amministrazione comunale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.
2. Al ritrovatore è rilasciata copia del verbale di rinvenimento della cosa consegnata con indicazione della disciplina vigente per la restituzione.

Art. 43 - Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate

1. La cosa mobile ritrovata, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, senza che il proprietario si sia presentato per chiederne la restituzione, è messa a disposizione del ritrovatore. Egli la può ritirare entro novanta giorni dalla predetta data.
2. Il ritrovatore è tempestivamente informato con comunicazione personale della disponibilità della cosa o dell'avvenuta consegna della medesima al proprietario.
3. Il Comune è proprietario della cosa quando il proprietario non ne abbia chiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data di pubblicazione e siano trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.
4. Le disposizioni, relative all'acquisto della proprietà, non si applicano ai dipendenti del Comune o di altri Enti o Istituti per le cose ritrovate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 44 - Vendita necessaria

1. Le cose mobili ritrovate sono vendute - o conferite negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti se la vendita risultasse antieconomica - qualora le circostanze, quali, esemplificando, loro deperibilità, mancanza di spazio o attrezzature per la loro custodia, lo richiedono. L'operazione è descritta in apposito processo verbale.

Art. 45 - Cosa appartenente a persona identificabile

1. L'Amministrazione comunale avvisa dell'avvenuto deposito il proprietario o lo smarritore, se la cosa mobile ritrovata presenta elementi sufficienti alla loro immediata identificazione.
2. L'Amministrazione comunale, se la cosa mobile ritrovata presenta solo qualche elemento utile alla identificazione del proprietario o smarritore, può esperire, nei limiti della normale diligenza, ricerche per identificarli ed avvisarli.

Art. 46 - Restituzione

1. L'Amministrazione comunale accerta a quale titolo (proprietario o delegato) la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata. La delega ha forma scritta.
2. Chi si dichiara titolare della cosa mobile smarrita e ritrovata la descrive in modo particolareggiato ed esibisce l'eventuale denuncia di smarrimento o furto.
3. Chi ritira la cosa mobile depositata, esibisce un documento d'identificazione e sottoscrive una dichiarazione d'avvenuta consegna.

Art. 47 - Restituzione di documenti

1. I documenti ritrovati, relativi a persone residenti nel Comune di Levico Terme, quali, esemplificando, carte d'identità, passaporti, patenti di guida, libretti di circolazione, tessere sanitarie e fiscali, assegni di conto corrente, libretti di risparmio, carte di credito, tessere bancomat, tessere di identificazione, abbonamenti e tessere universitarie sono inviati dall'Amministrazione comunale al soggetto o all'Ufficio emittente.
2. I documenti, ritrovati e consegnati, relativi a persone non residenti nel Comune di Levico Terme sono inviati ai Comuni di residenza per la loro restituzione.
3. I documenti relativi ai cittadini stranieri non residenti nel Comune di Levico Terme, sono inviati ai rispettivi Consolati o Ambasciate per la loro restituzione.
4. I documenti ritrovati possono essere consegnati ai diretti interessati qualora questi lo chiedano espressamente all'Amministrazione comunale.

Art.48 - Beni acquisiti in proprietà dal Comune

1. I beni ritrovati che non vengono restituiti al proprietario o consegnati al ritrovatore, dopo che siano state espletate tutte le operazioni prescritte negli articoli precedenti, sono acquisiti in proprietà dal Comune di Levico Terme, che ne dispone come di seguito indicato:
Somme di denaro: vengono depositate presso la tesoreria comunale entro 30 giorni dal termine di cui all'art.37;
Biciclette ed altri oggetti riutilizzabili:
 - Qualora ritenuti utili per lo svolgimento delle attività istituzionali, possono essere acquisiti ed utilizzati dagli uffici comunali;

- Possono essere consegnati a titolo gratuito ad enti pubblici o associazioni senza fine di lucro, con priorità data dall'ordine cronologico delle domande pervenute;
- Possono essere posti all'asta al miglior offerente o conferite negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti se la procedura risultasse antieconomica.

Art. 49 - Cose prive di valore commerciale

1. Non sono registrati oggetti privi di valore quali, esemplificando, chiavi, indumenti, agendine, foto e altro secondo il prudente apprezzamento dell'addetto al servizio. Detti oggetti sono mantenuti per un periodo non inferiore a tre mesi e quindi smaltiti con apposito verbale. 2. Oggetti deperibili o consegnati in cattivo stato, sono eliminati per motivi d'igiene, trascorse quarantotto ore dal loro deposito. Eventuali documenti sono trattenuti per la loro restituzione.

Art. 50 - Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, rimborsano all'Amministrazione comunale le eventuali spese per gli accertamenti di cui all'articolo 71 del presente regolamento, nonché, ai sensi del codice civile, articolo 929, comma 2, e nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, le spese sostenute per il deposito.

CAPO VII - ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

Art. 51 - Riconoscimento e definizioni

1. Il Comune di Levico Terme riconosce l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada quale occasione di incontro creativo tra persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di rappresentazione di attività frutto di ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, in armonia con quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione italiana, che tutela il principio della libertà dell'arte.
2. Il Comune di Levico Terme riconosce l'arte di strada, nelle sue diverse forme, come antica, nobile e apprezzata tradizione popolare da salvaguardare, fenomeno di sicuro rilievo culturale che contribuisce efficacemente all'animazione di vie e piazze pubbliche, alla valorizzazione e promozione turistica del territorio, all'affermazione del talento e della creatività, al contatto umano fra le persone e all'integrazione sociale, offrendo al pubblico di ogni età un divertimento sano, gradito e di qualità.
3. Si intende per "arte di strada" la libera espressione artistica, da parte di qualsiasi persona, purché non esercitata in forma professionale. Vi rientra, quindi, ogni forma di attività musicale, teatrale, artistica ed espressiva, esercitata nelle vie e piazze pubbliche, da singole persone o da gruppi di artisti, che sia riconducibile, per caratteristiche e finalità, al concetto tradizionale di "mestiere girovago o ambulante".
4. Per "artista di strada" si intende colui che esercita personalmente, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo e, di norma, itinerante, le attività di cui al comma precedente, allo scopo di divertire e intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore.
5. Il presente capo, nel rispetto del principio generale di cui al precedente comma 2, si limita a stabilire le condizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, affinché la stessa, pur svolgendosi il più liberamente possibile, risulti compatibile con gli altri interessi che si rende

necessario tutelare, con particolare riguardo a quelli della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, nonché con le esigenze legate ad eventuali iniziative concomitanti (organizzate dallo stesso Comune o da terzi) e con le esigenze delle attività in sede fissa e dei cittadini residenti nelle zone interessate.

Art. 52 - Esercizio dell'attività

1. L'arte e lo spettacolo di strada sono esercitati liberamente nei limiti del presente capo. Nello spirito della massima liberalizzazione e semplificazione e per favorire sia le attività basate sull'improvvisazione e l'estro momentaneo, che quelle svolte da artisti stranieri di passaggio, non viene richiesto alcun nulla osta o permesso preventivo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività.

Art. 53 - Attività non consentite

1. Restano tassativamente vietate tutte le attività dirette a speculare sull'altrui credulità, ovvero le attività che concretizzano il cosiddetto "mestiere di ciarlatano".
2. Non sono considerate attività artistiche agli effetti del presente capo e non sono, di norma, consentite su area pubblica, quelle a contenuto esoterico o divinatorio (indovini, cartomanti, chiromanti e simili).
3. Sono vietate tutte quelle attività che risultino contrarie all'ordine pubblico o al buon costume o che comportino comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, o ad esigenze contingenti.
4. E' vietato esibirsi mediante l'uso di fuoco e materiale infiammabili.
5. Di norma, sono vietati su area pubblica, se al di fuori dei circhi e simili complessi, numeri tipici dell'arte circense, che comportino:
 - a) impiego di animali esotici o pericolosi (es: incantatore di serpenti);
 - b) esibizioni di animali ammaestrati, anche se domestici, ad esclusione di quelle, a fini dimostrativi, che hanno ad oggetto animali impiegati in attività di utilità sociale (protezione civile, accompagnamento non vedenti, ecc.);
 - c) acrobazie pericolose per l'artista e per il pubblico (es: funambolo);
 - d) impiego di armi di qualunque tipo (es. lanciatore di coltelli).
6. E' vietata qualsiasi esibizione cruenta o atta a procurare spavento o ribrezzo.

Art. 54 - Condizioni e modalità di esercizio dell'attività

1. L'arte di strada è esercitata liberamente, nei limiti del presente capo e nelle aree di cui all'articolo 54, assicurando:
 - a) il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore, nonché di quelli previsti dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Levico Terme;
 - b) la normale circolazione stradale e pedonale;
 - c) gli accessi alle abitazioni e alle attività;
 - d) la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture degli arredi presenti.
2. L'esibizione di cantanti, musicisti ed altri artisti itineranti, rivolta ai clienti degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi ricettivi, ed effettuata sia

all'interno dei locali che negli spazi esterni di loro pertinenza, è consentita solo con il consenso del rispettivo titolare, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni, qualora si configuri un pubblico trattenimento.

3. E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione, alimentati a batteria e di limitata potenza, purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e siano comunque rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa, salvo eventuale deroga.
4. E' vietato esercitare il commercio ambulante, tranne i casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera h) del D. Lgs. 31.3.98 n. 114, purché si tratti di vendita di opere realizzate sul luogo dell'esibizione, nei tempi e nei modi previsti dalla presente ordinanza. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle normative vigenti.
5. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti o predeterminare un corrispettivo fisso in denaro, per la sua prestazione, in quanto il compenso deve essere lasciato esclusivamente alla libera offerta del pubblico, che ne autodetermina spontaneamente l'ammontare. E' consentito il passaggio a cappello tra il pubblico. In nessun caso, il compenso può essere preteso.

Art. 55 - Aree consentite e divieti

1. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito, di norma, nelle aree del territorio comunale, se ed in quanto agibili e disponibili.
2. Restano comunque sempre escluse dall'esercizio dell'arte di strada le aree adiacenti a siti sensibili.
3. Ai fini del presente capo, sono considerati sensibili le seguenti strutture, comprese le aree di pertinenza:
 - edifici di culto durante le celebrazioni;
 - cimiteri;
 - strutture sanitarie e assistenziali;
 - edifici scolastici ed educativi;
 - Municipio e pertinenze del Municipio;
 - Sedi delle forze dell'ordine, di pubblico servizio, di pronto intervento;
 - aree pubbliche dove si svolge il commercio nelle ore di svolgimento dello stesso.
4. L'occupazione in concomitanza con la presenza di manifestazioni pubbliche nella medesima area e nelle sue immediate adiacenze, fino ad un raggio di 100 metri, non è consentita senza il consenso dei rispettivi organizzatori.
5. L'esercizio dell'attività è sempre vietato sulle carreggiate delle strade aperte al traffico veicolare.
6. In ogni caso, gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni, né ostacolare altre attività, pubbliche e private compreso l'accesso agli esercizi commerciali, gli uffici e alle abitazioni, e non dovranno sostare davanti agli accessi carrabili.

Art. 56 - Orario dell'attività

1. Di norma, l'esercizio delle attività oggetto del presente capo è consentito entro le seguenti fasce di orario:
 - attività con emissioni vocali, strumentali o comunque rumorose: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00;

- attività senza emissioni rumorose: dalle ore 9.00 alle ore 22.00.

2. E' fatta salva la facoltà del Comune di derogare agli orari di cui sopra, ampliando o restringendo i relativi limiti, in occasione di particolari ricorrenze o per altre comprovate esigenze.

Art. 57 - Durata delle esibizioni

1. L'artista di strada potrà esibirsi fino ad un massimo di 120 minuti continuativi, sempre che l'assembramento del pubblico non costituisca pericolo e/o intralcio alla circolazione stradale dei veicoli e/o pedoni. Successivamente, potrà esibirsi in altro luogo, tenendo presente che tra una postazione e quella successiva deve intercorrere una distanza, in linea d'aria, di almeno cento metri.
2. Di norma, ciascun artista non potrà esibirsi nella medesima area e nel raggio circostante di cento metri per più di due ore al giorno. In ogni caso, ciascun artista non potrà occupare la medesima postazione per più giorni consecutivi, o con frequenza tale, da costituire una presenza a carattere stabile. La durata massima giornaliera di esibizione per ciascun artista è di due ore al mattino e due ore al pomeriggio.
3. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno ("madonnari"), l'esibizione potrà protrarsi fino al completamento dell'opera.
4. Per le attività per le quali è richiesta preventiva comunicazione al Comune, la durata dell'esibizione è indicata nel relativo nulla osta, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo.

Art. 58 - Posti fissi per le attività artistiche di pittore-ritrattista

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 56, possono essere concessi, esclusivamente per i pittori-ritrattisti, che eseguono direttamente su area pubblica le proprie opere, posti fissi, da utilizzare stabilmente, per più giorni la settimana.
2. In tali casi, l'orario dell'occupazione può essere protratto fino a tredici ore al giorno, nel rispetto, comunque, della fascia oraria massima dalle 9.00 alle 22.00.
3. La concessione è rilasciata per un periodo massimo di 90 giorni, rinnovabile.
4. I posti per le attività di pittore-ritrattista vengono individuati dalla Giunta Comunale, compatibilmente con le esigenze della viabilità e del transito pedonale.
5. La concessione dà diritto ad esercitare esclusivamente l'attività di pittore-ritrattista e di tenere nello spazio assegnato gli strumenti e le attrezzature necessarie all'attività medesima, ovvero: un cavalletto di esposizione, un cavalletto di lavoro, una sedia e uno sgabello. In caso di pioggia, può anche essere installato un ombrello protettivo fissato al cavalletto, di diametro non superiore a m. 1,50 e altezza non superiore a m. 2,20.
6. In caso di una pluralità di richieste, gli spazi di cui al presente articolo sono assegnati mediante procedura di evidenza pubblica.
7. L'occupazione deve essere effettuata esclusivamente e personalmente dall'artista, il quale può farsi coadiuvare da familiari o dipendenti e non è in alcun modo trasferibile a terzi.
8. La concessione è revocata, oltre che negli altri casi previsti dal presente capo, anche per assenza ingiustificata, per un arco di tempo di almeno un mese.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 .

Art. 59 - Occupazione del suolo e utilizzo di superfici

1. Nell'esercizio di tecniche di disegno (madonnari) sono utilizzati materiali che non danneggiano il sedime stradale. L'attività specifica può essere effettuata in deroga a quanto previsto dall'art. 26 del "regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale" in vigore.
2. L'artista di strada è responsabile d'eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata causati dalla sua esibizione.
3. Il Comune di Levico Terme declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti dal comportamento dell'artista.
4. L'artista da strada cura la pulizia dello spazio utilizzato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione.
5. E' vietato occupare lo spazio necessario per l'esibizione con strutture permanenti e fisse.
6. In considerazione del carattere durevole degli effetti dell'arte dei "graffiti" e dei "murales", il Comune di Levico Terme può individuare periodicamente idonei siti le cui superfici sono destinate all'esercizio di tale arte.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 .

CAPO IX - DISCIPLINA D'ALTRE ATTIVITA'

Art. 60 - Commercio itinerante

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, del commercio itinerante è vietato:
 - a) nei centri storici al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e la tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesaggistico ed ambientale;
 - b) dove è vietata la sosta ai sensi del codice della strada ed ovunque la fermata di un veicolo costituisca pericolo o intralcio per la circolazione e non vi sia spazio sicuro per la sosta degli acquirenti;
 - c) davanti agli ingressi di ospedali, case di cura, luoghi di culto o dedicati alla memoria dei defunti, per motivi di sicurezza stradale e di tutela ambientale e monumentale;
 - d) in luoghi non opportunamente pavimentati e soggetti a sollevamento di polvere, nonché in prossimità di scavi o cantieri o di fonti di inquinamento, per motivi igienico -sanitari e di sicurezza;
 - e) all'interno di parchi pubblici, aperti o recintati, compresi i viali e le strade di attraversamento, per motivi di tutela paesaggistico - ambientale;
 - f) nei luoghi indicati alle lettere a), e), il commercio ambulante può essere esercitato previo il rilascio del permesso temporaneo rilasciato dalla giunta comunale.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma prevista dalla normativa vigente in materia di commercio.

Art. 61 - Limiti e divieti nell'esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio itinerante viene svolta nei limiti del "regolamento dei mercati comunali su aree pubbliche" in vigore nel Comune di Levico Terme e del decreto del Presidente della Provincia di Trento 23 aprile 2013, n. 6108/Leg "Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)",

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante l'uso di veicoli ed automezzi è subordinato al pieno rispetto delle norme relative al codice della strada. E' vietata la sosta per la vendita in forma itinerante nelle vie e nelle piazze destinate ai mercati e fiere durante il loro svolgimento. Inoltre, e per esigenze di viabilità, la vendita in forma itinerante è vietata anche nelle seguenti vie e piazze adiacenti alle aree mercatali durante lo svolgimento del mercato: piazza Medici, via Lungoparco, via G. Avancini, via G. Slucca de Matteoni, via Miserere, via Marconi, viale Stazione, via Tonelli.

Art. 62 - Norme di convivenza

1. E' vietato sul territorio comunale:
- a) sedersi, sdraiarsi per terra sulle strade e loro pertinenze e su aree a pubblico transito;
 - b) sdraiarsi sulle panchine e su altre strutture destinate alla generalità dei cittadini, nonché appoggiare i piedi sulla zona destinata alla seduta delle panchine, nell'ottica di evitare il bivacco;
 - c) rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere e altre strutture poste a servizio dei cittadini su area pubblica;
 - d) impedire il transito su percorsi e strutture realizzate per il superamento delle barriere architettoniche;
 - e) soddisfare i propri bisogni corporali al di fuori dei servizi igienici;
 - f) immergersi, lavarsi, lavare animali, panni o altri oggetti alle fontane pubbliche;
 - l) esporre oggetti bagnati o innaffiare fiori o piante su terrazzi, balconi, davanzali aggettanti su aree pubbliche senza adottare le opportune precauzioni per evitare lo stillicidio;
 - m) sbattere panni, tappeti, stuoie o altri oggetti polverosi da finestre, balconi, poggiali, ecc. di edifici che si affaccino su aree aperte al pubblico transito;
 - n) esporre o stendere coperte, lenzuola, panni, biancheria, vestiti, ecc., sulle facciate di edifici aggettanti su aree aperte al pubblico transito;
 - o) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico - ricreative e sportive in modo difforme da quanto stabilito dall'Amministrazione comunale;
 - p) sputare sulle strade e loro pertinenze e su aree aperte al pubblico;
 - q) campeggiare in tende o in mezzi mobili di soggiorno al di fuori delle strutture ricettive all'aperto e degli spazi aperti destinati a ospitare i turisti secondo quanto disposto dalla vigente normativa provinciale in materia di agriturismo, fatta eccezione, nei pressi delle rive del lago per i titolati dal *Concessionario del diritto esclusivo di pesca nel Lago di Levico*, da un'ora dopo il tramonto e fino ad un'ora prima del sorgere del sole.
2. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una da € 25,00 ad €150,00.

Art. 63 - Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, nei centri storici e frazioni, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico e nelle zone adiacenti ad ospedali, luoghi di cura, altre strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, e strutture commerciali è vietato porre in essere comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro o altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi, precisandosi che rientrano in tale illecita condotta tutte le richieste di denaro e le prestazioni offerte in cambio, rivolte a conducenti e passanti, comunque siano motivate o si voglia giustificarle, ivi compreso il rendersi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse in cambio di denaro, ad esclusione di quanto previsto all'art. 9 del presente regolamento.
3. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 ad €. 300,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.

4. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €.100 ad €. 600,00 e l'obbligo di cessare immediatamente il comportamento in essere.
5. Alle violazioni previste al comma 3 e 4 del presente articolo, può essere applicata la sanzione accessoria del sequestro cautelare, ai fini della confisca, del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge 24/11/81 nr. 689.

Art. 64 - Circolazione di bambini e di persone incapaci

1. I minori d'età inferiore ai sei anni, in ogni luogo pubblico, sono vigilati e sorvegliati da chi ne ha la responsabilità.
2. Quanto disposto al comma 1 vale anche per gli individui d'età superiore, qualora non siano in grado di badare a se stessi.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art.65 - Uso di petardi e materiali pirotecnici

1. E' vietato l'uso di petardi e materiali pirotecnici su aree e spazi pubblici.
2. La disposizione di cui sopra non si applica alle attività connesse ai "fuochi d'artificio" specificatamente autorizzati.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 66 - Manifestazioni, attività ricreative, raduni e concerti

1. Le manifestazioni o gli eventi a qualunque titolo organizzati da soggetti privati o associazioni, in luoghi sia al chiuso che all'aperto che possano ospitare un numero contemporaneo di partecipanti superiore a 400 , sono soggetti a comunicazione da inoltrare alla Giunta comunale almeno 15 giorni prima dell'evento.
2. Nella comunicazione di cui al comma precedente andrà indicata la tipologia dell'evento, il target ed il numero previsto di utenti, l'inizio e la durata, le misure di sicurezza che si intendono mettere in atto.
3. La giunta, se ne ravvede la necessità, può prescrivere e/o coordinare ulteriori azioni per garantire la sicurezza dei partecipanti e degli altri soggetti coinvolti. Gli organizzatori sono tenuti ad adempiere a quanto stabilito dal presente comma, pena il divieto di svolgere la manifestazione stessa.
4. La comunicazione prevista dal presente articolo è ad integrazione delle autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti specifici e non ne sostituisce alcuno.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 600,00.

Art. 67 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40/27 del 23.03.1982, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 34/30 del 14.03.1983

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
<i>Art. 1 - Ambito e finalità.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 - Vigilanza e sanzioni.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 - Esibizione di titolo.....</i>	<i>2</i>
CAPO II - OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI.....	2
<i>Art. 4 - Occupazione di suolo.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Occupazione per attività propagandistiche</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 - Occupazione con attività pericolose.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 - Tende, infissi, strutture</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 - Luminarie, addobbi, festoni su area pubblica</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Raccolte a scopo benefico.....</i>	<i>5</i>
CAPO III - SICUREZZA IGIENE E DECORO URBANO.....	5
<i>Art. 10 - Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 - Trasporto e uso d'oggetti pericolosi.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 - Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13 -Alberi, rami e siepi – Arbusti e sterpaglie.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 14 - Recapito degli amministratori di condominio.....</i>	<i>6</i>
CAPO IV - IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI.....	6
<i>Art. 15 - Pulizia del suolo e di strutture</i>	<i>6</i>
<i>Art.16 - Sgombero neve.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 17 - Pulizie e ripristini.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 18 - Manomissione dei contenitori</i>	<i>7</i>
<i>Art. 19 - Accensione di fuochi.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 20 - Tutela delle aree verdi</i>	<i>8</i>
<i>Art.21 - Distribuzione di materiale pubblicitario</i>	<i>8</i>

<i>Art. 22 - Divieti di manomissione e imbrattamento</i>	9
<i>Art. 23 - Divieti d'utilizzo</i>	9
<i>Art. 24 -Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti</i>	9
<i>Art. 25 -Numerazione civica</i>	10
CAPO V - CURA DEGLI ANIMALI	10
<i>Art. 26 - Finalità ed ambito d'applicazione</i>	10
<i>Art. 27 - Disposizioni e divieti generali</i>	10
<i>Art. 28 - Uso di sostanze velenose</i>	11
<i>Art. 29 - Pulizia di luoghi pubblici</i>	11
<i>Art. 30 - Disturbo da animali</i>	11
<i>Art. 31 - Cani - Detenzione</i>	12
<i>Art. 32 - Cani - Accesso e Conduzione</i>	12
<i>Art. 33 - Gatti</i>	13
<i>Art. 34 - Seppellimento degli animali d'affezione</i>	13
CAPO VI - ATTIVITÀ AGRICOLA	14
<i>Art. 35 - Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari</i>	14
<i>Art. 36 - Norme di prevenzione e protezione individuale</i>	15
<i>Art. 37 - Allontanamento di volatili</i>	16
<i>Art. 38 - Apicoltura</i>	16
<i>Art. 39 - Greggi</i>	16
CAPO VII - COSE MOBILI RITROVATE	17
<i>Art. 40 - Disposizioni generali</i>	17
<i>Art. 41 - Esclusioni</i>	17
<i>Art.42 - Ritrovamento</i>	17
<i>Art. 43 - Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate</i>	17
<i>Art. 44 - Vendita necessaria</i>	18
<i>Art. 45 - Cosa appartenente a persona identificabile</i>	18
<i>Art. 46 - Restituzione</i>	18
<i>Art. 47 - Restituzione di documenti</i>	18

<i>Art.48 - Beni acquisiti in proprietà dal Comune.....</i>	18
<i>Art. 49 - Cose prive di valore commerciale</i>	19
<i>Art. 50 - Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti.....</i>	19
CAPO VII - ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA	19
<i>Art. 51 - Riconoscimento e definizioni</i>	19
<i>Art. 52 - Esercizio dell'attività</i>	20
<i>Art. 53 - Attività non consentite</i>	20
<i>Art. 54 - Condizioni e modalità di esercizio dell'attività</i>	20
<i>Art. 55 - Aree consentite e divieti.....</i>	21
<i>Art. 56 - Orario dell'attività</i>	21
<i>Art. 57 - Durata delle esibizioni</i>	22
<i>Art. 58 - Posti fissi per le attività artistiche di pittore-ritrattista.....</i>	22
<i>Art. 59 - Occupazione del suolo e utilizzo di superfici</i>	23
CAPO IX - DISCIPLINA D'ALTRE ATTIVITA'	23
<i>Art. 60 - Commercio itinerante.....</i>	23
<i>Art. 61 - Limiti e divieti nell'esercizio dell'attività</i>	23
<i>Art. 62 - Norme di convivenza.....</i>	24
<i>Art. 63 - Accattonaggio.....</i>	24
<i>Art. 64 - Circolazione di bambini e di persone incapaci.....</i>	25
<i>Art.65 - Uso di petardi e materiali pirotecnici</i>	25
<i>Art. 66 - Manifestazioni, attività ricreative, raduni e concerti.....</i>	25
<i>Art. 67 - Entrata in vigore</i>	25